

Studio Legale
Avv. Francesco Allocca
Avv. Maria Di Prisco
Via Annunziata, 49
80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
Tel/Fax 081.362.95.78
francesco.allocca@pecavvocatinola.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA – SEZ. I BIS

REL. IL PRES. ANASTASI

R.G. 8064/2021 – CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2021

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del Sig. **CHIACCHIO Umberto Davide** , C.F. CHCMRT94B13F839H , nato a Napoli (NA) il 13.02.1994 e residente in Roma (RM) alla Via Labicana n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Francesco Allocca (C.F. LLCFNC64R14C495N, pec: francesco.allocca@pecavvocatinola.it) con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Somma Vesuviana (Na) alla Via Annunziata n.49, nonché ex art.25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lazio – Roma, al quale conferisce specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del presente giudizio, ex D.Lgs.196 / 2003, ex art. 176 cpc , ultimo comma , come modificato dalla legge n. 80 / 2005 e n. 263 / 2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della Segreteria di avviso di deposito di sentenza , ordinanza e decreti al fax n. 081.362.95.78, pec: francesco.allocca@pecavvocatinola.it

Ricorrente

CONTRO

- **II MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Sig. Ministro, Legale Rappresentante pro – tempore, rappresentato ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Rm) alla Via dei Portoghesi n.12.
- **II MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI** - , in persona del Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Legale Rappresentante pro – tempore rappresentato ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Rm) alla Via dei Portoghesi n.12.
- **II MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI** - in persona del Legale Rappresentante pro – tempore rappresentato ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Rm) alla Via dei Portoghesi n.12

Resistenti

E nei confronti dei signori

- [redacted]

[redacted], nella qualità di controinteressato, classificatosi al posto n. [redacted] Graduatoria finale di merito

- [redacted]

[redacted], nella qualità di controinteressato, classificatosi al posto n. [redacted] n Graduatoria finale di merito

- [redacted]

F di controinteressato, classificatosi al posto n. [redacted] n Graduatoria finale di merito

AL RICORSO PENDENTE CON R.G. 8064/2021

PROPOSTO per la Declaratoria di ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE

ex art. 55 e segg. Cod. Proc. Amm.

- Dell'Efficacia del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico - fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del COmando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 364330/2-11 di prot. datato 25.05.2021 , consegnato per la notifica in pari data, attraverso cui il Sig. Chiacchio Umberto Davide, con riferimento all'art.10 del bando di Concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale in G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio 2020, ed in riferimento alle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione per il Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020, veniva giudicato INIDONEO agli accertamenti psicofisici in quanto: *ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AU poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:*

[redacted] (doc. versato in atti), pertanto

escluso dal proseguire l'iter concorsuale per il reclutamento degli allievi Carabinieri in ferma quadriennale;

- Di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o comunque conseguenza dell'atto come sopra impugnato , o lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, in particolare:

- Del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- Della graduatoria relativa al Concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni , non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale attualmente in itinere per la predetta categoria nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente:

- Dei verbali della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento relativi alla procedura selettiva *de qua*, verbale n. 364330/2 – 11 del 25.05.2021 nei confronti dell'aspirante Chiacchio Umberto Davide nella parte in cui attribuisce il coefficiente 4 nell'apparato AU;
- Degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico- fisici relativi alla procedura selettiva *de qua* e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- Ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la *Approvazione della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare* con riguardo alla lettera T) Otorinolaringoiatria nella parte in cui annovera tra le cause idoneità al punto 3 le e, il periodo di inabilità temporanea;
- Ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 6, lett.b.) del richiamato bando di concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui dispone che *saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel D.M. 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4, nonché da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;*

- Ove occorra e per quanto di ragione qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 7, del richiamato bando di concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui dispone che *il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;*
- Ove occorra e per quanto di ragione qualora interpretato in malam partem, delle *Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico- fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale* approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020;
- e per il conseguente Accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

In subordine, **per la condanna ex art. 30 del Cod. process. Amm.**

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria definitiva del concorso in oggetto e la contestuale ammissione in qualità di allievo alla frequenza del corso di formazione di cui al Bando, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione , come per legge

I) Con i presenti **motivi aggiunti** si impugna, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs.vo n. 104/2010: la **Graduatoria definitiva del Concorso per il reclutamento di 3581 allievi**

carabinieri in ferma quadriennale in G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio 2020, pubblicata in data 27 luglio 2021 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri.

A tale riguardo, giova brevemente ricordare che con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio 2020, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Più nel dettaglio, ai sensi del Bando, i 3581 posti a concorso venivano ripartiti come segue:

- a) *2449 riservati, ai sensi dell'art. 703 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 ,n.66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;*
- b) *1100 riservati, ai sensi degli articoli 703,706 e 707, del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo di età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;*
- c) *32 agli allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del Decreto Legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni*

Per quanto di interesse, parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, fortemente motivato a proseguire la carriera militare, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso in parola *sub* lett. *a* (domanda di partecipazione n. **796**. – Codice Concorso **CAR20**).

A tal riguardo, va evidenziato che il ricorrente ha prestato: servizio presso l'Esercito Italiano come fuciliere dal 27.09.2016 (data arruolamento) al 27.09.2019 (data di congedo

), inoltre dal 20.07.2020 al 31 12.2020 periodo di servizio prestato come operatore informatico. Il ricorrente riporta nella documentazione caratteristica del Comando Militare della Capitale – Esercito Italiano – la nota ECCELLENTE, essendo stato impiegato anche nella missione Operazione Strade Sicure Raggruppamento Lazio – Umbria – Abruzzo.

La procedura di selezione, in base al disposto di cui all'art. 6 del Bando di Concorso, prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:

- a. Prova scritta di selezione;
- b. Prova di efficienza fisica;
- c. Accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- d. Accertamenti attitudinali;
- e. Valutazione dei titoli;

Ciò posto, il sig. Chiacchio superava la prova scritta di selezione, nonché le prove di efficienza fisica

All'esito degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, eseguiti in data 25.05.2021, il ricorrente veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presso il centro nazionale di selezione e reclutamento di Roma, NON IDONEO con un profilo sanitario non compatibile in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AU poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:

Ciò premesso, **parte ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di inidoneità, nonché delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, di sottoponeva in data 31.05.2021, dunque nell'immediatezza dell'accertamento di inidoneità, ad una nuova valutazione sanitaria presso l'Ospedale San Carlo di Nancy in Roma.**

Le risultanze della su riferita valutazione sanitaria versate in atti evidenziano la palese
erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa dall'esito dei test medici svolti
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma.

Ed invero, gli accertamenti svolti presso l'Ospedale San Carlo di Nancy in Roma
qualificano la

Orbene, in estrema sintesi la presunta incompatibilità relativa all'apparato uditivo non
trova esatto riscontro nella realtà dei fatti e alla luce delle indagini svolte dall'Ospedale
San Carlo di Nancy in Roma, che accluse al presente atto devono intendersi quale parte
integrante del medesimo.

Anche in sede di Accertamento medico – legale di parte (doc. agli atti) è stato accertato
che il Sig. Chiacchio Umberto Davide è portatore di una

effettuata
presso l'Ospedale S. Carlo Nancy di Roma).

**Pertanto, presenta un profilo sanitario che NON rientra tra le incompatibilità
previste dal coefficiente 4 nell'apparato AU indicato nell'Elenco Generale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 131 9.06.2014, in
quanto tale coefficiente (4 nell'apparato AU) corrisponde una**

Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione il provvedimento impugnato è da
ritenersi quanto meno carente e basato su un falso presupposto. All'esito di puntuali
verifiche dell'operato dell'amministrazione sono emersi infatti plurimi profili di criticità
tali da rendere il provvedimento di inidoneità del ricorrente meritevole di annullamento.

In pratica, al Sig. Chiacchio Umberto Davide è stato illegittimamente impedito di proseguire l'iter concorsuale.

Ciò posto, l'inidoneità comminata che ha comportato l'esclusione dal concorso del ricorrente è da ritenersi illegittima e va annullata, in quanto assolutamente priva di una idonea e sufficiente motivazione per le ragioni di seguito indicate.

2) Con **Ordinanza n. 9726/2021 del 13 settembre 2021**, codesto On. Collegio ha ravvisato *“l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di*

ed il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Medica di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, che provvederà a mezzo di una Commissione Sanitaria- con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti: a) la verifica dovrà aver luogo al più presto possibile e, comunque, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto;

b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno 5 (cinque) giorni prima

del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

e) in caso di delega dell'espletamento istruttorio ad una articolazione periferica dell'organo verificatore, è previsto l'onere, in capo a quest'ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all'organo centrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione) ...”.

Pertanto, *“Ritenuto che l'omessa impugnativa della graduatoria definitiva del concorso de quo nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito web della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso”, codesto On. Collegio invitava la P.A. è tenuta a consegnare al ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva”.*

3) All'esito della verifica disposta dal Collegio, la Commissione medica di Seconda Istanza, sulla base delle risultanze della visita medica specialistica eseguita nelle strutture militari a ciò deputate, e di tutta la documentazione sanitaria acquisita al fascicolo, così rispondeva al quesito posto dal T.A.R.: ***“... le risultanze cliniche apprezzate in sede di visita specialistica rientrano nei parametri previsti dalle direttive tecniche previste per il reclutamento, potendo così attribuire il coefficiente di 2 AU come da certificazione specialistica acquisita alla j [] fficiente pertanto compatibile con l'arruolamento di cui oggetto di impugnazione ...”.***

4) Nel frattempo, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunicava a questa difesa i dati anagrafici degli ultimi tre idonei prescelti della graduatoria finale di merito, quali contro interessati in giudizio, nelle persone di: []

[REDACTED]

[REDACTED], ai quali viene notificato il ricorso introduttivo del giudizio nonché il presente ricorso per motivi aggiunti.

5) La Graduatoria definitiva del Concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale in G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 176 del 25 febbraio 2020, pubblicata in data 27 luglio 2021 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, è illegittima e va, pertanto, impugnata per i seguenti MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato in G.U.R.I 4 serie speciale n. 16 del 25.02.2020;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA' MANIFESTA ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DELIBERATI IN ORDINE AI CONCORSI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.

La commissione medica per gli Accertamenti psico-fisici con i provvedimenti tutti quivi impugnati, ha espresso un giudizio assegnando al ricorrente il seguente profilo sanitario con coefficiente 4 nell'apparato AU perché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi :

[redacted]

[redacted]

Tale motivazione è fondata su di una valutazione dei fatti, cioè la condizione fisica del ricorrente, erronea, illogica, irrazionale.

Come è noto, parte ricorrente si sottoponeva in data 31.05.2021, dunque nell'immediatezza dell'accertamento di inidoneità, ad una nuova valutazione sanitaria presso l'Ospedale San Carlo di Nancy in Roma.

Le risultanze della su riferita valutazione sanitaria versate in atti evidenziano la palese erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa dall'esito dei test medici svolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma.

Ed invero, gli accertamenti svolti presso l'Ospedale San Carlo di Nancy in Roma qualificano la [redacted]

[redacted]

Orbene , in estrema sintesi la presunta incompatibilità relativa all'apparato uditivo non trova esatto riscontro nella realtà dei fatti e alla luce delle indagini svolte dall'Ospedale San Carlo di Nancy in Roma che accluse al presente atto devono intendersi quale parte integrante del medesimo – mal si comprendono le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento di inidoneità del ricorrente.

Anche in sede di Accertamento medico- legale di parte (doc. agli atti) è stato accertato che il Sig. Chiacchio Umberto Davide è portatore di una [redacted]

[redacted]

[redacted] *effettuata presso l'Ospedale S. Carlo di Nancy di Roma).*

Pertanto presenta un profilo sanitario che NON rientra tra le incompatibilità previste dal coefficiente 4 nell'apparato AU indicato nell'Elenco Generale pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.131, in quanto a tale coefficiente (4 nell'apparato AU) corrisponde una

Il consiglio di Stato già con sentenza n. 793 / 1996 ha affermato che il giudizio di non idoneità presuppone la esistenza di invalidità permanenti e di grado tale da impedire del tutto lo svolgimento delle mansioni del proprio grado. Inoltre, sempre il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1173 / 95 ha affermato il giudizio medico è si improntato a discrezionalità tecnica ma la sua insindacabilità nel merito è opponibile solo se non si manifestino situazioni di illogicità e carenza di motivazione.

Infine sempre il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1145/ 1996 ha affermato a causa della sua natura tecnico discrezionale, non è sindacabile in sede di legittimità il giudizio espresso dal Collegio Medico... in assenza di elementi che denotino in concreto l'eccesso di potere o di specifici argomenti adottati dal dipendente stesso che contestino detto giudizio.

Da quanto esposto si comprende il chiaro orientamento giurisprudenziale che, in tema di impugnativa di un provvedimento amministrativo avente ad oggetto un giudizio medico di invalidità, pur riconoscendo la natura tecnica della discrezionalità, non esclude la impugnativa del suddetto provvedimento anche per alcune figure sintomatiche di eccesso di poter.

L'amministrazione convenuta in giudizio ha, quindi, del tutto trascurato di motivare adeguatamente la valutazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio.

Venendo meno all'obbligo di compiere una valutazione analitica ed approfondita del proprio diniego in riferimento a tutti i parametri che ivi potrebbero essere menzionati: parametri di natura legislativa e regolamentare, basandosi invece su una valutazione generica con riferimento ad un intero ordinamento giuridico..

Il provvedimento comunque restrittivo di una posizione giuridica soggettiva, per quanto discrezionale possa essere, oltre alla enunciazione dei suoi presupposti deve recare obbligatoriamente una motivazione idonea a consentire il sindacato di legittimità da parte del giudice in ordine alla ragione che ne ha determinato la sua adozione.

In sostanza , a prescindere dalla esattezza della qualificazione del fatto, di cui si è detto, nel provvedimento impugnato non è indicata quale è la normativa di riferimento che, per le presunte affezioni riscontrate, presume la esistenza della invalidità permanente del ricorrente allo svolgimento in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri.

La storia militare del ricorrente dimostra che , da subito, immesso nel ruolo, ha sempre avuto “ab inizio” un profilo sanitario tale da permettere lo svolgimento delle sue mansioni (Fuciliere ed impiegato nella missione di Operazione Strade Sicure con note caratteriali ECCELLENTE e non essendosi mai riscontrato “alc

Orbene occorre precisare che l'ampia discrezionalità del giudizio tecnico di idoneità fisica a ricoprire un posto di pubblico impiego è sempre delimitata, da un lato, dall'accertata esistenza di una malattia ben definita e, dall'altro, dall'individuazione ben chiara della capacità fisica necessaria per svolgere un determinato lavoro, cosicchè sarebbe viziato, per mancanza di presupposti e difetto di motivazione, il provvedimento amministrativo che non prenda in considerazione tali aspetti, ed anzi proceda con notevole approssimazione, senza accertare le cause del fenomeno riscontrato e la reversibilità o meno dello stesso (già in Consiglio di Stato, sezione VI, 21.01.1993 n.72).

Ciò premesso il giudizio di inidoneità del ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere. Infatti la riscontrata

non trova riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno si attaglia alla realtà dei fatti.

Le suddette doglianze sono legittime e ciò risulta soprattutto visionando la documentazione medica prodotta a corredo del presente ricorso e comprovante l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità.

Come già ampiamente esposto in narrativa la corretta diagnosi della concorrente non consente in alcun modo di giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano.

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Come chiarito dal T.A.R. Lazio **“ i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.**

In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenza tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura.” (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 10674 / 2014).

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia , il vizio dell'eccesso di potere , da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati , la illogicità manifesta e la contraddittorietà . Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

Attraverso la figura dell'eccesso di potere il giudice non effettua un controllo , in se inammissibile , sul merito delle scelte , bensì sul “ modo “ in cui queste sono state effettuate.

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale , in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario .

Il caso posto all'attenzione del collegio è , peraltro , analogo ad altri oggetto di positiva delibazione , perlomeno in termini di rinnovazione dell'accertamento sanitario .

Sul punto si citano , *ex multis* , le Ordinanze T.A.R. Lazio n. 12295 / 2017 e 8129 / 2016 .

Recentemente , sempre su questione similare il T.A.R. Lazio , nell'accogliere il ricorso , ha avuto cura di asserire : **Va premesso che , se è vero che le valutazioni effettuati in sede di accertamento dei requisiti fisici , psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa , è altresì vero che , come noto , per costante giurisprudenza , le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale , laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamento di fatto .**

Tale è il caso di specie , nell'ambito del quale , si registra tra gli esiti relativi alla perdita uditiva bilaterale effettuato dall'Amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli effettuati dal ricorrente in via autonoma , nell'imminenza delle stesse , uno scostamento di misurazione tale da non poter essere attribuito alle differenti caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati nelle rispettive circostanze .

Ebbene in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto all'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera della struttura sanitaria pubblica , sussiste una intrinseca

irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato , che quindi andrà senza dubbio annullato .

ISTANZA CAUTELARE

Si insiste per la concessione di idonea misura cautelare .

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi che precedono.

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare di codesto On.le Tribunale, sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente corso di formazione cui dà accesso il concorso in parola.

Ciò al fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le consequenziali perdite in termini di chances.

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arreherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbe attitudini al ruolo del ricorrente.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

Previa concessione della misura cautelare nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

- In via principale e preliminare, l'ammissione con riserva del ricorrente al corso formativo del Bando di concorso del Comando generale dell'Arma dei carabinieri pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 , per titoli ed esami , per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale .
- In via gradata la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario con la consequenziale ammissione del ricorrente – in caso di idoneità – alle successive prove concorsuali;

- In via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è soggetto al versamento del contributo unificato , ridotto della metà , di € 325,00 vertendosi in controversia di pubblico impiego .

Somma Vesuviana, lì 13 ottobre 2021

Avv. Francesco Allocca